

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1956

(98^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Proroga del termine stabilito dall'articolo 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la definizione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non quotati in borsa ai fini dell'imposta di negoziazione » (1458) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1763, 1764
BRACCESI, <i>relatore</i>	1764
DE LUCA LUCA	1764
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1764
TRABUCCHI	1764

« Esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti, i contratti ed i documenti necessari per il trasporto di salme di militari e civili deceduti in conseguenza della guerra » (1507) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1765
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1765
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	1765

« Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura » (1514) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 1765, 1766, 1769
DE LUCA Angelo	1767
DE LUCA LUCA	1766
FORTUNATI	1767
MOTT, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	1768
PIOLA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1769
TOMÈ, <i>relatore</i>	1765, 1766
TRABUCCHI	1768

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Gava, Marina, Mariotti, Negroni, Pesenti, Ponti, Spagna, Spagnoli, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Piola e per il tesoro Mott.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Minio è sostituito dal senatore Fiore.

BRACCESI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga del termine stabilito dall'articolo 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la definizione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non quotati in borsa ai fini dell'imposta di negoziazione » (1458).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del

termine stabilito dall'articolo 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, per la definizione da parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio delle valutazioni dei titoli non quotati in borsa ai fini dell'imposta di negoziazione ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura :

Articolo unico.

È prorogato al 26 agosto 1957 il termine stabilito dall'articolo 27, secondo comma, della legge 6 agosto 1954, n. 603, entro il quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio dovranno ultimare, agli effetti dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1954, i procedimenti di valutazione dei titoli non quotati in borsa e dei titoli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso.

BRACCESI, *relatore*. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1173, precisava che per i titoli non quotati in borsa e per quelli che essendo quotati in borsa non avessero riportato nell'anno precedente a cui si riferiva l'imposta prezzi ufficiali, le società e gli enti emittenti erano obbligati a presentare non oltre il 31 maggio dell'anno al quale si riferiva l'imposta, la dichiarazione del valore. L'Ufficio del registro però, qualora non avesse ritenuto valido, o comunque attendibile il valore denunciato, aveva la facoltà di rivedere, attraverso una apposita Commissione, questa valutazione.

Una volta approvata la legge istitutiva l'imposta sulle società e precisamente la legge 6 agosto 1954, n. 603, l'imposta di negoziazione sui titoli venne abolita. Rimasero in pendenza allora tutti gli accertamenti sui valori dei titoli riguardanti qualche esercizio precedente. Per sistemare questa operazione, e dare la possibilità al Comitato direttivo degli agenti di cambio di indicare il valore dei titoli non quotati in borsa, e contemporaneamente per dare agli Uffici del registro la possibilità di revisione, venne stabilito il termine del 26 agosto 1956.

Come al solito, questo termine si avvicina e poichè da parecchie parti si viene a conoscenza che non sarà possibile, malgrado ogni sforzo, poter arrivare alla definitiva sistemazione delle valutazioni in questione nel termine stabilito dalla legge, per necessità di cose e per non perdere questo diritto alla tassa di negoziazione che indubbiamente deve dare un introito, se non eccessivo, ragguardevole, siamo costretti ad esaminare la possibilità di prorogare per un altro anno il termine suddetto. Cosa questa molto semplice, ma sempre molto spiacevole; allo stato attuale delle cose credo però non ci sia null'altro da fare.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il rappresentante del Governo si rimette alla relazione.

DE LUCA LUCA. Desidero avere delle spiegazioni. In sostanza si tratta di piccole e medie società azionarie?

PRESIDENTE. Sono molte le società che non hanno i titoli quotati in borsa; ora con questo disegno di legge si domanda una proroga di un anno perchè si possa addivenire ad una sistemazione definitiva della questione agli effetti del fisco.

TRABUCCHI. Sarei del parere di dire nell'articolo unico: « È prorogato al 31 dicembre 1957 » anzichè: « È prorogato al 26 agosto 1957 ».

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Trabucchi consistente nel sostituire alla data: « 26 agosto 1957 » l'altra: « 31 dicembre 1957 ».

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge che, con l'emendamento testè approvato, risulta così formulato:

« È prorogato al 31 dicembre 1957 il termine stabilito dall'articolo 27, secondo comma, della

legge 6 agosto 1954, n. 603, entro il quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio dovranno ultimare, agli effetti dell'imposta di negoziazione per gli anni anteriori al 1954, i procedimenti di valutazione dei titoli non quotati in borsa e dei titoli che, pur essendo quotati, non hanno riportato nell'anno precedente a quello al quale si riferisce l'imposta, prezzi ufficiali di compenso ».

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti, i contratti ed i documenti necessari per il trasporto di salme di militari e civili deceduti in conseguenza della guerra » (1507).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti, i contratti ed i documenti necessari per il trasporto di salme di militari e civili deceduti in conseguenza della guerra ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

« Le domande, gli atti, i contratti ed i documenti necessari per il trasporto di salme di militari e civili deceduti in conseguenza della guerra, sono esenti da imposta di bollo ».

TRABUCCHI, *relatore*. Questo disegno di legge d'iniziativa governativa mi sembra che abbia piccola importanza dal punto di vista economico, ma grande importanza dal punto di vista morale; quindi penserei si possa approvare senz'altro. Il disegno di legge stabilisce un'esenzione dall'imposta di bollo per le domande, gli atti, i contratti ed i documenti necessari per il trasporto di salme di militari e civili deceduti in conseguenza della guerra.

PIOLA. *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura » (1514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di poppiicoltura ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOMÈ, *relatore*. Nel 1936 allo scopo di incrementare la pioppicoltura, con una apposita legge, si stabilì la possibilità di dare in concessione le pertinenze idrauliche demaniali riconosciute idonee alla coltivazione dei pioppi. Non si stabilì allora alcun corrispettivo per questa coltura, si richiese solo il pagamento di lire 20 a semplice titolo di riconoscimento della proprietà demaniale, indipendentemente dall'estensione dei terreni dati in concessione. Questo canone di lire 20 venne poi decuplicato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24.

Senonchè si constatò che i concessionari si arricchivano eccessivamente per queste concessioni, a tutto danno dell'Amministrazione dello Stato, che dalle concessioni stesse non ritraeva alcun apprezzabile reddito; ed allora con la legge 21 gennaio 1949, n. 8, si introdusse un canone annuo di concessione per ettaro non inferiore a lire 1.500, nonchè l'attribuzione al Demanio dello Stato della metà del valore del prodotto legnoso. L'attuazione di questo provvedimento si rilevò non molto proficua, sia perchè lo Stato non aveva un'attrezzatura adeguata per seguire l'impianto dei pioppi, e quindi, non avendo la possibilità di intervenire direttamente, non poteva controllare il buon andamento della coltivazione del pioppi, sia perchè l'attribuzione allo Stato di metà del prodotto legnoso diventava ingombrante e poco produttiva, per le particolari forme procedurali

che debbono essere seguite quando si tratti di cessione e di vendita di prodotti di pertinenza dello Stato. Conclusione essenziale fu che anche con il provvedimento del 1949 l'utilità per lo Stato si dimostrò relativamente trascurabile.

Da ciò l'idea di correggere il sistema in atto. Il disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame tende appunto a questa correzione. Quali sono le innovazioni che si introducono? I terreni demaniali che si danno in concessione dovrebbero essere classificati in tre classi diverse a seconda della produttività e della feracità del terreno, e ad ognuna delle classi dovrebbe essere applicato un canone di concessione diverso. Praticamente con il disegno di legge si propone che le pertinenze idrauliche che vengono classificate di prima classe abbiano un canone di 15.000 lire, quelle di seconda classe di 12.000 lire, quelle di terza classe di 8.000 lire. Si stabilisce inoltre che sia in facoltà dell'Amministrazione la possibilità che la misura del canone venga aumentata sino al 30 per cento o ridotta sino al 20 per cento, in relazione ai specifici terreni da dare in concessione. Dato che la classificazione delle pertinenze riguarda una valutazione per zone ampie, e quindi non si può tener presente il maggiore o minore stato di feracità che le singole parti in ogni zona possono presentare, la possibilità di aumentare o ridurre il canone rispetto a quello fissato in via generale consentirebbe alla Amministrazione di adeguare i canoni in concreto ai singoli appezzamenti da darsi in concessione.

Con questo sistema si assicura, senza complicazioni di controllo o di forme procedurali, per la vendita del prodotto legnoso, un gettito netto costante allo Stato. Le nuove disposizioni dovrebbero andare in vigore dall'entrata in vigore della legge; però si consente ai concessionari già in atto di chiedere di beneficiare della stessa forma di concessione che si propone di approvare con questo disegno di legge. Pertanto mi sembra che nel complesso il disegno di legge debba essere senz'altro approvato perchè razionale e rispondente alla possibilità in un sicuro realizzo di un vantaggio economico da parte dell'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Precedentemente queste concessioni venivano fatte mediante un duplice onere verso lo Stato, il pagamento di una quota fissa di 1.500 lire per ettaro più metà del prodotto legnoso che veniva ricavato. Ora, dato che il controllo sui prodotti legnosi si è dimostrato, come facilmente prevedibile, impossibile, si preferisce dallo Stato riscuotere il canone più alto senza correre alcuna alea. Senonchè, mentre nel 1949 si esigevano 1.500 lire per ettaro più metà del prodotto legnoso, ora il canone va da 8.000 a 15.000 lire per ettaro. Se si tien conto che dal 1949 ad oggi la svalutazione della moneta è stata notevole, si noterà subito che il canone di oggi non ci dà il corrispettivo di quello che si riscuoteva nel 1949, senza contare che allora spettava allo Stato anche la metà del prodotto. Inoltre si deve calcolare che c'è la possibilità di ridurre detto canone del 20 per cento.

Credo utile pertanto che lo Stato chieda un canone fisso più elevato, ragguagliato cioè proporzionalmente a quanto si riscuoteva nel 1949.

DE LUCA LUCA Sono d'accordo con le osservazioni fatte dal Presidente, perchè se facciamo un rapporto fra quanto lo Stato riscuoteva nel 1949 e quanto dovrebbe riscuotere oggi, si vedrà subito che con il canone attuale vi è una perdita da parte dello Stato. Pertanto la cosa migliore secondo me sarebbe quella di aumentare il canone, altrimenti il disegno di legge si tradurrebbe in un danno per l'Amministrazione demaniale.

TOMÈ, relatore. Bisogna tener presente che dal 1949 ad oggi le spese per mano d'opera sono aumentate in maniera superiore a quanto non sia rappresentato dalla svalutazione della moneta. D'altra parte, come si dice nella relazione che accompagna il disegno di legge, tale canone compenserebbe l'Amministrazione della rinuncia alla compartecipazione al ricavo dei prodotti, evitandone l'onere delle sorveglianze.

C'è da notare inoltre che per la maggior parte i concessionari di queste pertinenze idrauliche demaniali sono cooperative di coltivatori diretti o di piccoli proprietari i quali hanno i propri terreni contigui alle pertinenze idrauliche.

Sono a conoscenza dell'esistenza di cooperative che hanno chiesto delle concessioni. Se

la concessione alla cooperativa fosse generalizzata io ritengo che dovremmo pensarci su prima di chiedere aumenti di canoni anche perchè spesso le pertinenze idrauliche si sono formate in zone che prima di essere demaniali in conseguenza di inondazioni, di erosioni di fiumi ecc. erano di proprietà privata. Quindi direi che c'è un fondamento morale, per coloro che prima erano proprietari di queste pertinenze idrauliche, ad utilizzarle anche una volta diventate demaniali per colmare il mancato reddito che è conseguito alla demanializzazione dei terreni.

Piuttosto a me sembra che dovremmo accentuare l'orientamento di dare a cooperative di coltivatori diretti le concessioni per la pioppicoltura, perchè in questa maniera andremmo incontro a categorie economiche che hanno bisogno di una certa protezione e nello stesso tempo rimarremmo su un piano amministrativo che praticamente concilia sia l'interesse dello Stato, sia l'interesse di queste categorie economiche. Direi che potremmo concludere il nostro esame con un emendamento oppure con un ordine del giorno in cui si dica che si deve concedere una specie di prelazione alle cooperative costituite o da costituirsi tra coloro che richiedano la concessione. Mi pare che con questa impostazione verremmo a risolvere il problema anche su un piano sociale.

DE LUCA ANGELO. Credo che per l'Erario non ci sia molto vantaggio ad applicare i canoni previsti dal disegno di legge che stiamo esaminando in confronto dei canoni precedenti, perchè ritengo che le spese per il controllo del materiale prodotto e per tutti gli altri accessori siano state molto forti. Penso però che lo scopo che il legislatore si è prefisso nello stabilire i canoni in misura così bassa, certamente non adeguata ai coefficienti rispetto al 1949, sia quello di incrementare la pioppicoltura in relazione alla produzione della carta, che costituisce un problema molto importante, in quanto è notorio che la carta prodotta dalle nostre cartiere molte volte trova difficoltà ad essere acquistata per la concorrenza internazionale.

FORTUNATI. Mi rendo conto che non sempre è facile adeguare gli strumenti ai fini; però

mi pare che sia venuto il momento di renderci conto, ogni qualvolta formuliamo provvedimenti legislativi, che i fini pubblici debbono essere perseguiti, ma che il perseguimento dei fini pubblici non si deve tradurre sempre necessariamente in un vantaggio privato. Capisco che noi abbiamo bisogno di carta e che quindi abbiamo bisogno di incrementare la pioppicoltura. Tutto questo è un fine pubblico che non contesto, però quello che contesto è che sia proprio inevitabilmente necessario che avvenga anche qui quell che avviene, ad esempio, attraverso la bonifica, dove si parte da un fine giusto, cioè dalla necessità di aumentare la superficie coltivata e di trasformare le colture da estensive in intensive, però in conclusione quando si va alla resa dei conti, ciò significa un aumento del valore patrimoniale del privato ed un aumento del reddito dei privati a spese di tutta la collettività.

Noi qui ci troviamo di fronte alla stessa situazione. Quando il collega Tomè mi pone dati problemi io me ne rendo conto, ma quando mi trovo di fronte ad eventuali concessioni di carattere industriale vero e proprio per cui con i canoni proposti degli individui possono guadagnare milioni, allora non sono più d'accordo. Secondo me bisognerebbe che non sempre trovassimo le strade più semplici e facili, ma che trovassimo strade articolate per cui si tenga conto delle piccole pertinenze che interessano i pochi piccoli coltivatori distinguendole dagli investimenti a carattere più propriamente industriale, perchè ci sono anche di questi casi, su vasta scala. Di fronte a questi casi su vasta scala che cosa rappresentano 15 mila lire ad ettaro all'anno per una coltura specializzata di pioppi? So di persone che si sono unite per svolgere attività di questo genere, che hanno acquistato solo mezzo ettaro di terra e mi hanno mostrato i conti di quanto ricaveranno in 10 anni soltanto con mezzo ettaro a pioppicoltura.

Dico questo perchè secondo me vi potrebbero essere soluzioni di tipo diverso, più articolate; vi possono essere delle situazioni in cui è necessario proprio un determinato tipo di incremento di queste coltivazioni non soltanto agli effetti dell'industria della carta in sé e per sé, ma anche agli effetti della difesa più propriamente idraulica. Quindi a mio avviso la legislazione dovrebbe essere impostata su tre piani. Su un piano più propriamente

pubblico, si dovrebbero delimitare le pertinenze da affidare al Corpo forestale a fini di difesa idraulica. Sul piano privato, dovremmo distinguere quella che è l'utilizzazione immediata e diretta del piccolo coltivatore, per il quale molte volte la pertinenza può rappresentare una integrazione pura e semplice della necessità di investimenti o di rotazioni colturali, e quelli che sono gli investimenti industriali veri e propri su vasta scala.

Per questo pregherei i Ministri proponenti di tener conto delle mie osservazioni per vedere se le norme possano essere articolate in maniera da seguire una strada che certamente è più complessa di quella prevista nel disegno di legge; ma non sempre le strade più semplici sono le più giuste e danno luogo a risultati che veramente aderiscano ai fini secondo me legittimi che presiedono all'impostazione generale del presente disegno di legge.

TRABUCCHI. Mi pare che il senatore Fortunati abbia ragione quando afferma che le pertinenze idrauliche sono di natura del tutto diversa l'una dall'altra non solo per la qualità (e in questo caso sarebbe relativamente piccola la differenza), ma soprattutto anche per la natura delle pertinenze. Ci sono pertinenze idrauliche che sono esattamente quali le ha definite il senatore Tomè, cioè non sono altro che la continuazione della proprietà privata che risale sull'argine del canale, del fosso o del piccolo fiume. Vi sono pertinenze idrauliche quali sono, per esempio, le isole del Po e soprattutto la golena di Po tra l'uno e l'altro argine che sono abbondantemente estese ed anche ben coltivabili, ma che non possono essere date ai frontisti perchè non hanno frontisti. Si tratta di zone che normalmente sono assunte da bravi agricoltori i quali vi fanno la speculazione del pioppeto. Questo avviene prevalentemente dalle zone del mantovano in giù (non so quello che avviene più in su), in cui è norma che gli agricoltori abbiano il terreno a pioppeto nella golena di Po. Per questa gente il pioppeto ha questo vantaggio: non implica fatica di lavorazione. Ecco perchè difficilmente si potrebbero dare queste coltivazioni a delle cooperative, in quanto basta soltanto comperare il terreno mettere le piante e magari anche concimarle (ma non è una cosa necessaria). Le piante poi

crescono per conto loro e dopo 7, 8 o 10 anni a seconda della maggiore o minore umidità il pioppo viene tagliato e viene mandato normalmente alla cartiera.

C'è però diversità tra pioppeto e pioppeto e soprattutto questa coltivazione dipende dall'andamento del mercato della carta. Quello che può essere il ricavato, per tagli di pioppi, anche di parecchi milioni è in dipendenza di questo mercato. Se in un novennio il mercato della carta ha avuto un notevole aumento, il guadagno per uno che abbia coltivazione di pioppi può essere forte, ma se il taglio coincide con un ribasso del mercato della carta il guadagno può anche essere nullo. Si corre dunque questo rischio, dato che il mercato della carta ha moltissime oscillazioni. Non so su quali dati si sia basato il Ministero per stabilire le 15 mila, le 12 mila e le 8 mila lire per ettaro. Secondo me le 8 mila lire potrebbero essere anche troppe se si tratta di pertinenze idrauliche che rappresentino la coltivazione normale del fondo, mentre le 15 mila lire potrebbero essere troppo poche se si tratta di quelle zone migliori della golena del Po, che sono spesso indiscutibilmente pertinenze idrauliche.

Riterrei opportuno sospendere oggi la discussione di questo disegno di legge e pregare il relatore di assumere notizie sui ricavi che ha avuto il Demanio con la ripartizione di quel legname e sui redditi normali di pioppicoltura in zone buone e in zone meno buone, sui quintali di legna che si possono ricavare da un pioppo normale. In base a questi dati e in relazione ai prezzi oscillanti che possiamo conoscere, tanto più che le spese di coltivazione sono ripeto ridottissime, possiamo sapere quale è il guadagno e il rischio di queste imprese e quindi decidere a ragion veduta su questo disegno di legge.

MOTT, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Bisogna tener conto anche del rischio di una piena del Po che naturalmente porta via anche ogni coltivazione di pioppi.

TRABUCCHI. Vi è poi la questione della clausola di variabilità, a seconda delle opinioni dell'Ispettorato dell'agricoltura. Io sono sempre contrario a far decidere l'applicazione

di tariffe da parte del Ministero delle finanze secondo le opinioni date da funzionari di altri Ministeri, perchè questi, non dico che non siano in grado di darle, ma non si sentono così normalmente interessati come i funzionari del Ministero che deve applicare l'imposizione o che deve percepire un compenso. Non voglio dire con questo che i funzionari dell'Agricoltura non siano interessati come tutti gli altri all'andamento dell'Amministrazione dello Stato, ma evidentemente il funzionario delle Finanze è un po' più permeato della sua funzione. Quindi penso che sarebbe meglio creare evidentemente una categoria prima-*bis* che sia stabilita in modo definitivo ed una categoria quarta piuttosto che lasciare la discussione del caso per caso, perchè questa può dare luogo tra i funzionari del Ministero delle finanze ed i funzionari del Ministero dell'agricoltura, a conflitti d'interpretazione che è meglio evitare.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho alcuna difficoltà a consentire al rinvio della discussione di questo disegno di legge per acquisire quei dati tecnici a cui hanno fatto cenno sia il senatore Fortunati che il senatore Trabucchi. Tutto ciò che chiarisce la questione è indubbiamente utile. Debbo però dire in tesi generale che nella fissazione di

questi canoni, 15 mila, 12 mila e 8 mila lire, si è tenuto conto e della svalutazione della moneta e dell'aumento delle spese di impianto di mano d'opera e di controllo e, come ha notato il senatore De Luca, soprattutto si è tenuto conto del desiderio del Governo di favorire l'estensione della coltura del pioppo, generando un interesse da parte del concessionario.

Il senatore Fortunati ha accennato al fatto che queste agevolazioni finiscono per essere un vantaggio per il privato. Indubbiamente è vero che tutte le agevolazioni hanno come scopo di creare un interesse nel privato perchè in un determinato settore vi svolga la sua attività. Questo settore non è diverso dagli altri. Ad ogni modo se la Commissione desidera, d'accordo con il relatore, rinviare la discussione, il Governo darà tutti quei chiarimenti tecnici che la Commissione ha richiesto.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni resta inteso che il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari